

CODICE DEL CONS SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Preambolo

- a. Consapevole del rischio che la manipolazione delle competizioni sportive pone all'integrità dello sport, il CONS e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) riaffermano il loro impegno alla salvaguardia dello sport, assicurando la tutela degli atleti e delle competizioni secondo le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale (IOC), stabilite nell'Olympic Agenda 2020 e l'Olympic Agenda 2020+5.
- b. Data la complessità di questa minaccia, il CONS e le FSN/DSA riconoscono l'impossibilità di affrontarla autonomamente. Per questo motivo, considerano fondamentale instaurare una collaborazione con tutte le autorità pubbliche, in particolare con le forze dell'ordine e gli organismi legati alle scommesse sportive.
- c. Il CONS e le FSN/DSA riaffermano il loro impegno nel promuovere l'integrità dello sport e nel contrastare la manipolazione delle competizioni. Perseguono questo obiettivo in conformità con le norme del Codice del Movimento Olimpico per la prevenzione della manipolazione delle competizioni, con il presente Codice e, ove applicabile, con le disposizioni della rispettiva Federazione Internazionale, invitando i propri membri a seguire lo stesso principio.

Ruolo e Responsabilità del CONS

In base al presente Codice, il CONS si fa carico dei seguenti compiti e responsabilità:

- a. Assicurare che tutte le FSN/DSA adottino normative conformi al Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni (Codice OM PMC).
- b. Richiedere a ogni FSN/DSA di adottare norme che impongano ogni Partecipante a una competizione o a una attività autorizzata od organizzata da una FSN o dalle proprie affiliate a rispettare le norme conformi al Codice OM PMC, come condizione obbligatoria per tale partecipazione.
- c. Esigere, come condizione per l'affiliazione e/o il riconoscimento dei propri aderenti che le policy e i regolamenti adottati siano allineate al Codice OM PMC.
- d. Richiedere ai propri membri di segnalare immediatamente qualsiasi informazione legata a possibili violazioni delle norme sulla manipolazione delle competizioni e di collaborare con eventuali indagini condotte da Enti autorizzati.
- e. Perseguire in modo rigoroso tutte le potenziali violazioni delle norme sulla manipolazione delle competizioni, agendo all'interno della giurisdizione del CONS e/o FSN/DSA e lavorando in stretta collaborazione con l'Unità OM PMC.
- f. Collaborare attivamente con le organizzazioni e le agenzie nazionali competenti, incluse le forze dell'ordine.
- g. Promuovere la consapevolezza e l'educazione riguardo all'integrità sportiva, richiedendo alle FSN/DSA di attuare programmi educativi in linea con quelli delle rispettive Federazioni Sportive Internazionali.
- h. Imporre agli atleti selezionati nella long list per partecipare ai Giochi Olimpici, l'obbligo di seguire un percorso educativo fornito dall'Unità OM PMC, dal CONS, o dalla Federazione Internazionale di riferimento.
- i. Trattenere parzialmente o per intero, qualsiasi finanziamento al Partecipante che, durante un periodo di ineleggibilità, sia stato ritenuto responsabile della violazione di norme o leggi relative alla manipolazione delle competizioni.

- j. Trattenere, parzialmente o per intero, qualsiasi finanziamento alle FSN/DSA, alle Associazioni Sportive Affiliate (ASA) e propri aderenti che non risultino conformi al Codice OM PMC.

Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica:

- ✓ Al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS);
 - ✓ Al Partecipanti;
 - ✓ A qualsiasi altro Soggetto e individuo sotto l'autorità del CONS, e
 - ✓ Alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Associate (DSA) le Associazioni Sportive affiliate (ASA) e tutte le Organizzazioni sportive riconosciute e i loro aderenti.
- a. Spetta ai Partecipanti, nonché a ogni Soggetto, Ente od Organizzazione a cui si applica il Codice, assumersi la responsabilità di informarsi sul Codice, incluso, senza limitazioni, quale condotta costituisca una violazione del presente Codice e rispettare tali requisiti. Questo include, tra le altre cose, la comprensione delle condotte che costituiscono una violazione di tali disposizioni e l'osservanza rigorosa dei relativi requisiti.
- b. I Partecipanti devono essere inoltre consapevoli che una condotta vietata dal presente Codice può anche costituire un reato penale e/o una violazione di altre leggi e regolamenti applicabili, compresi quelli di altre organizzazioni sportive internazionali. I partecipanti devono rispettare in ogni momento tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- c. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono tenute a:
- Attenersi al presente Codice e adottare regolamenti conformi al Codice OM PMC.
 - Collaborare attivamente con il CONS per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Codice.
 - Segnalare al CONS, direttamente o tramite il meccanismo di segnalazione, qualsiasi informazione riconducibile a ipotesi di manipolazione delle competizioni e prestare piena cooperazione nelle indagini correlate.
 - Richiedere l'accettazione del Codice OM PMC da parte di tutti i Partecipanti come condizione obbligatoria per la loro partecipazione.
 - Esigere, come prerequisito per l'affiliazione e/o riconoscimento, che le policy, le norme e i programmi adottati dei membri o loro affiliati siano pienamente conformi al Codice OM PMC.
 - Adottare provvedimenti adeguati a prevenire e scoraggiare eventuali casi di non conformità al Codice OM PMC.
 - Riconoscere e accettare la constatazione di una violazione regolamentare da parte della Federazione Internazionale, del CONS, di una Autorità giudiziaria penale o di qualsiasi Ente competente, senza la necessità di ulteriori udienze, purché tale constatazione sia coerente con il Codice OM PMC e rientri nelle prerogative dell'organismo interessato.
 - Informare tempestivamente il CONS in merito alle violazioni rilevate e alle eventuali sanzioni inflitte ai Partecipanti operanti sotto la propria giurisdizione.
 - Promuovere programmi educativi mirati alla diffusione dei valori di integrità in collaborazione con il CONS.

Articolo 1 - Definizioni

- 1.1 **Vantaggio:** si riferisce alla ricezione o alla fornitura diretta o indiretta di denaro o l'equivalente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tangenti, guadagni, regalie e altri vantaggi inclusi, senza limitazione, vincite e/o potenziali vincite derivanti da una scommessa; quanto precede non comprende i premi in denaro ufficiali, le tasse di comparizione o i pagamenti da effettuare nell'ambito della sponsorizzazione o di altri contratti;

- 1.2 **Competizione:** si riferisce a qualsiasi competizione sportiva, torneo, partita, o evento organizzato conformemente alle norme di una Organizzazione sportiva o sue affiliate (incluse le FSN/DSA del CONS), o se del caso, in conformità con le norme di qualsiasi altra Organizzazione sportiva competente;
- 1.3 **Informazioni privilegiate:** si riferisce alle informazioni relative a qualsiasi competizione che una persona possiede in virtù della sua posizione in relazione ad uno sport o ad una competizione, escludendo qualsiasi informazione già pubblicata o di comune conoscenza, facilmente accessibili al pubblico interessato o divulgati conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione;
- 1.4 **Partecipante:** si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica appartenente a una delle seguenti categorie:
- a) **Atleta:** indica significa qualsiasi persona o gruppo di persone, in gara o accreditato per competere in una competizione;
 - b) **Personale di supporto dell'Atleta:** indica qualsiasi allenatore, istruttore, manager, agente, Ufficiale o Staff di squadra, personale medico o paramedico che lavora o tratta gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano ad esse e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti;
 - c) **Ufficiale:** indica qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o dipendente degli Enti che organizzano e/o promuovono competizioni sportive, nonché arbitri, membri di giuria e altre persone accreditate o impegnate. Il termine comprende anche i dirigenti e il personale del CONS, delle FSN/DSA o se del caso, di altra Organizzazione sportiva o club competente che riconosce la competizione;
- 1.5 **Scommesse sportive:** si riferisce a qualsiasi puntata che coinvolga una somma di denaro, compiuta con l'aspettativa di ottenere un premio in denaro, il cui esito è legato a un evento futuro e incerto relativo ad una competizione sportiva.

Articolo 2 - Violazioni

Le seguenti condotte, come definite nel presente articolo, costituiscono una violazione del presente Codice:

2.1 Scommesse

Scommettere in relazione:

- a) Allo sport del Partecipante;
- b) A qualsiasi gara di una competizione multidisciplinare a cui è accreditato per partecipare.

Il divieto riguarda le scommesse sulla propria disciplina sportiva (sport) e non limitatamente o semplicemente sulla propria competizione.

2.2 Manipolazione delle competizioni

i. Accordo intenzionale

Un accordo, un'omissione, un atto, una azione o una mancata azione intenzionale finalizzati a influenzare impropriamente l'esito o lo svolgimento di una competizione, con lo scopo di ridurre o annullare l'imprevedibilità tipica dell'evento sportivo, al fine di ottenere un vantaggio indebito per sé stessi e/o per terzi.

ii. Condotta corrotta

Offrire, richiedere, ricevere, cercare o accettare un vantaggio relativo alla manipolazione di una gara o competizione a qualsiasi altra pratica corruttiva.

2.3 Informazioni riservate

- 2.3.1. Uso di informazioni riservate per attività di scommessa, manipolazione delle competizioni o qualsiasi altra finalità illecita, sia direttamente da parte del Partecipante che attraverso terzi e/o entità esterne
- 2.3.2. Divulgazione di informazioni riservate con persone e/o entità, indipendentemente da eventuali benefici personali, laddove il Partecipante sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale condivisione di notizie avrebbe potuto portare all'uso delle informazioni a fini di scommesse, qualsiasi forma di manipolazione delle competizioni o altri fini illeciti.
- 2.3.3. Fornire e/o accettare un vantaggio in cambio della trasmissione di informazioni riservate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano effettivamente trasferite.

2.4 Meccanismo di segnalazione

- 2.4.1 Il CONS, le FSN/DSA e ogni Organizzazione sportiva deve assicurare l'esistenza di un meccanismo di segnalazione efficace e sicuro, accessibile a tutti gli atleti, i membri del personale di supporto, dirigenti e tecnici, aderenti e loro affiliati.
- 2.4.2 Il meccanismo deve essere reso pubblico e comunicato agli interessati e assicurare che le informazioni ricevute siano trasmesse in modo tempestivo, protetto e confidenziale alle organizzazioni competenti o giuridicamente autorizzate a trattare il caso.
- 2.4.3 Il CONS ha predisposto, all'interno del proprio sito, una sezione specifica dedicata alle segnalazioni pertinenti al presente Codice accessibile alla pagina:

<https://www.cons.sm/cons/integrity/>

Le FSN/DSA potranno fare riferimento al meccanismo di segnalazione CONS, utilizzare un proprio sistema o quello della Federazione Internazionale di riferimento oppure adottare quello dell'IOC: <https://www.olympic.org/integrityhotline/>

2.5 Omissione di segnalazione

- 2.5.1 La mancata comunicazione tempestiva all'organizzazione sportiva (CONS, FSN o ASA), attraverso il meccanismo di segnalazione apposito o direttamente all'Autorità sportiva competente, di tutti i dettagli riguardanti approcci o inviti ricevuti dal Partecipante per adottare comportamenti o essere coinvolto in situazioni che potrebbero rappresentare una violazione del presente Codice.
- 2.5.2 La mancata comunicazione tempestiva, da parte del Partecipante, dei dettagli relativi ad eventi, fatti o episodi di cui egli sia venuto a conoscenza, o che avrebbe ragionevolmente dovuto conoscere, rappresenta una violazione significativa. Ciò include anche eventuali approcci o inviti ricevuti da un altro Partecipante volti a promuovere comportamenti potenzialmente contrari al Codice di condotta in vigore

2.6 Mancata cooperazione

- 2.6.1 La mancata collaborazione in qualsiasi indagine svolta dal CONS o da una FSN/DSA in riguardante a una possibile violazione del presente Codice, incluse tutte le informazioni, la documentazione, l'accesso e/o l'assistenza richiesti dal CONS o da una FSN/DSA nel corso di tale indagine.
- 2.6.1 La mancata collaborazione in qualsiasi indagine svolta dall'Organizzazione sportiva competente o da un suo designato in relazione a una possibile violazione del presente Codice rappresenta una grave infrazione. Tale comportamento include, senza limitazioni, la mancata trasmissione di informazioni e/o documenti in modo accurato, completo e tempestivo, nonché il rifiuto di assicurare l'accesso e/o l'assistenza richiesti dall'Organizzazione sportiva competente o suo designato, nell'ambito di tale indagine.
- 2.6.3 Impedire o posticipare qualsiasi indagine avviata dall'Organizzazione sportiva competente o da un suo incaricato riguardo a una possibile violazione del presente Codice, inclusa,

senza limitazione alcuna, la dissimulazione, l'occultamento, la manipolazione o la distruzione di documenti o informazioni potenzialmente rilevanti per l'indagine.

2.7 Determinazione della violazione

Per stabilire l'effettiva presenza di una violazione, i seguenti aspetti non risultano pertinenti:

- a) La partecipazione o meno del Partecipante alla competizione in questione.
- b) L'esito della competizione su cui è stata effettuata o si intendeva effettuare la scommessa.
- c) L'effettiva concessione o ricezione di un beneficio o di altro corrispettivo.
- d) La natura e l'esito della scommessa.
- e) Se l'impegno o la prestazione del Partecipante nella competizione in questione siano stati (o possano essere) influenzati dagli atti o dalle omissioni rilevanti.
- f) Se il risultato della competizione in questione sia stato (o possa essere) influenzato dagli atti o dalle omissioni rilevanti.
- g) La presenza o meno di una violazione di una norma tecnica dell'Organizzazione sportiva competente nell'ambito della manipolazione.
- h) La partecipazione o meno alla competizione del Rappresentante Nazionale o Internazionale dell'Organizzazione sportiva competente.

2.8. Aiuto, favoreggiamento o tentativo

Qualsiasi forma di aiuto, complicità, favoreggiamento o tentativo da parte di un Partecipante che possa culminare in una violazione del presente Codice sarà trattata come se fosse stata commessa una violazione, indipendentemente dal fatto che tale atto abbia effettivamente comportato o meno una violazione e/o se tale violazione sia stata commessa deliberatamente o per negligenza.

Articolo 3 - Procedure disciplinari

3.1 Competenze

- 3.1.1. Salvo determinati casi, la giurisdizione per applicare sanzioni disciplinari spetta di norma alle FSN/DSA. Qualora si ravvisasse la necessità di adottare misure sanzionatorie, il CONS è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal Codice OM PMC e dalle normative di riferimento qui di seguito riportate nel presente Codice per le FSN/DSA e per tutte le Organizzazioni sportive, dato che il procedimento disciplinare deve essere conforme al Codice OM PMC.
- 3.1.2. Le FSN/DSA adottano regolamenti conformi al Codice del Movimento Olimpico, mirati alla prevenzione della manipolazione delle competizioni sportive.
- 3.1.3 Il CONS si impegna ad attuare ogni sforzo possibile al fine di agevolare il coordinamento tra più indagini disciplinari e/o procedimenti in contemporanea.

3.2. Indagini

- 3.2.1 Il Partecipante accusato di aver violato le disposizioni del presente Codice deve essere debitamente informato delle presunte infrazioni a lui attribuite, dei particolari relativi agli atti e/o alle omissioni contestate, nonché dell'insieme delle sanzioni che potrebbero essere previste.
- 3.2.2 Su richiesta dell'Organizzazione sportiva competente, il Partecipante coinvolto è tenuto a fornire tutte le informazioni che l'Organizzazione sportiva o del suo designato consideri pertinenti per condurre un'indagine sulla presunta violazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro un intervallo di tempo ragionevole e possono includere, senza limitazioni, documenti e registrazioni relativi alla presunta violazione, tra cui numeri di conto scommesse e dettagli associati, bollette telefoniche esaustive, estratti conto bancari, registri relativi ai servizi Internet, nonché dispositivi

elettronici contenenti dati (come computer, hard disk e altri supporti di archiviazione). Inoltre, al Partecipante potrà essere richiesto di fornire una dichiarazione dettagliata che presenti i fatti e le circostanze rilevanti legate alla violazione in questione.

3.2.3 L'Organizzazione sportiva competente collaborerà con tutte le Autorità preposte nell'applicazione della legge per condurre le indagini relative ai medesimi eventi.

3.2.4 Nel caso in cui, a seguito di un'indagine, il CONS decidesse di imputare una violazione del presente Codice ad un Partecipante, il soggetto sarà deferito all'organo di giustizia sportiva competente, affinché venga esaminata e risolta in conformità con le norme stabilite dall'Organizzazione sportiva di riferimento.

3.3 Diritti del soggetto coinvolto

Nell'ambito di tutte le procedure relative alle violazioni del presente Codice devono essere garantiti i seguenti diritti:

3.2.1 Il diritto all'informazione dettagliata riguardo alle accuse formulate;

3.2.2 Il diritto a un procedimento equo, svolto con tempestività e imparzialità, che consenta sia di presentarsi personalmente dinanzi all'Organizzazione sportiva competente, sia di predisporre una difesa attraverso documentazione scritta;

3.2.4 Il diritto di essere accompagnati e/o rappresentati da un soggetto di propria scelta.

3.4 Onere della prova

Spetta all'Organizzazione sportiva competente stabilire che è stata commessa una violazione. L'onere della prova rispetto a tutte le questioni relative al presente Codice deve soddisfare il criterio dell'"*equilibrio delle probabilità*", secondo il quale nel valutare le prove, qualora queste si bilancino, deve preponderare l'ipotesi di violazione delle norme del presente Codice, rispetto al contrario.

Alcune Federazioni Internazionali potrebbero adottare uno standard più rigoroso di onere della prova. Qualora uno standard più rigido vigesse nella disciplina sportiva pertinente, le FSN/DSA dovrebbero attenersi a tale onere della prova.

3.5 Riservatezza

L'Organizzazione sportiva è tenuta a osservare scrupolosamente il principio di riservatezza durante ogni fase della procedura, condividendo le informazioni esclusivamente con gli Enti interessati e solo nel rispetto del criterio della stretta necessità. Alla stessa stregua, ogni Soggetto coinvolto nella procedura è obbligato a mantenere il massimo riserbo fino a quando il caso non venga reso pubblico ufficialmente.

3.7 Ricorso

Il Partecipante ha il diritto di ricorrere alla Giustizia Sportiva in base alle disposizioni vigenti e relative all'Organizzazione Sportiva di riferimento e, laddove applicabile, al Regolamento di Giustizia Sportiva CONS e della Federazione Sportiva Nazionale o Internazionale di riferimento.

Articolo 4 - Misure provvisorie

4.1 L'Organizzazione sportiva può imporre misure provvisorie, inclusa una sospensione provvisoria al Partecipante qualora sussista un rischio particolare per la reputazione dello sport.

4.2 Qualora sia imposta una misura provvisoria, questa deve essere presa in considerazione nella determinazione di qualsiasi sanzione che possa essere eventualmente irrogata al Partecipante.

Articolo 5 – Sanzioni

- 5.1 In caso di accertamento di una violazione, l'Organizzazione sportiva competente applicherà al Partecipante una sanzione appropriata e proporzionata tra quelle previste, le quali possono variare da un semplice avvertimento fino alla squalifica permanente.
- 5.2 Le Organizzazioni sportive hanno facoltà di stabilire il tipo di sanzione per ciascuna violazione. Queste possono includere sanzioni pecuniarie, l'annullamento dei risultati conseguiti, la revoca di medaglie o premi, partecipare a programmi educativi obbligatori, l'addebito delle spese sostenute, ecc.
- 5.3 Al fine di determinare la sanzione più adeguata, l'organizzazione sportiva competente valuterà attentamente le circostanze aggravanti e attenuanti della violazione. Gli effetti di tali circostanze saranno chiaramente illustrati nella decisione scritta relativa alla sanzione finale.
- 5.4 Qualora un Partecipante fornisca un contributo significativo che permetta di individuare o verificare un'infrazione commessa da altri partecipanti, la sanzione prevista per il Partecipante stesso potrà essere ridotta in conformità a quanto stabilito dal Codice.
- 5.5 L'Organizzazione sportiva competente potrebbe considerare, altresì, l'inclusione di altri criteri, fra i quali ad esempio: Nel caso in cui un Partecipante infranga il divieto di partecipazione a una competizione, stabilito ai sensi del presente Codice, il Partecipante sarà automaticamente escluso dalla competizione in questione e il periodo di inibizione precedentemente imposto riprenderà dal momento in cui si verifica la violazione.
- 5.6 Il Codice resterà in applicazione ai Partecipanti inibiti. Qualsiasi infrazione commessa durante un periodo di inibizione sarà considerata una violazione distinta e passibile di un ulteriore procedimento nei confronti del Partecipante.

Articolo 6 – Reintegrazione

- 6.1 Al termine del periodo di interdizione, il Partecipante, potrà riprendere automaticamente a competere nella disciplina sportiva in cui era stato sanzionato, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) Abbia completato con successo qualsiasi programma educativo ufficiale sull'integrità imposto come sanzione dall'organo disciplinare dell'Organizzazione sportiva.
 - b) Abbia saldato per intero eventuali multe o ordini di pagamento relativi ai costi imposti nei suoi confronti secondo il presente Codice e stabiliti dall'organo disciplinare dell'Organizzazione sportiva competente.
 - c) Abbia accettato di sottoporsi a un monitoraggio ragionevole e proporzionato delle sue attività future in relazione alla disciplina sportiva (sport) in questione, come potrebbe essere ritenuto necessario dall'Organizzazione sportiva competente, considerando la natura e la gravità della violazione commessa.

Articolo 6 - Riconoscimento reciproco e applicazione globale delle sanzioni

- 6.1 Fatto salvo il diritto al ricorso, qualsiasi decisione conforme al presente Codice da parte di qualsiasi altra Organizzazione sportiva sarà riconosciuta e rispettata dal CONS. Il Comitato Olimpico assicura la decisione sia comunicata e osservata da tutti i membri delle FSN/DSA e ASA.

Salvo il diritto di presentare ricorso, ogni decisione presa in conformità al presente Codice da qualsiasi altra Organizzazione sportiva sarà accettata e rispettata dal Comitato Olimpico Nazionale (CONS). Il CONS garantisce che tale decisione venga trasmessa e osservata da tutti i membri delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Associazioni Sportive Associate (ASA).

- 6.2 Il CONS riconoscerà e rispetterà ogni decisione adottata da qualsiasi altro Ente sportivo o tribunale di giurisdizione competente che non sia una Organizzazione sportiva ai sensi del presente Codice.
- 6.3 Le FSN/DSA sono tenute a comunicare prontamente il CONS e la competente Federazione Internazionale ogni decisione rilevante adottata
- 6.4 Il CONS, una volta venuto a conoscenza di una decisione rilevante adottata da una FSN/DSA, sarà tenuta a dare comunicazione all'Unità OM PMC.

Articolo 7 - Attuazione

- 7.1 In conformità con la Regola 1.4 della Carta Olimpica, tutte le Organizzazioni sportive sono vincolate da essa e si impegnano a rispettare il presente Codice. Il CONS, essendo assoggettato alla Carta Olimpica, riconosce e accetta di aderire al Codice
- 7.2 Il CONS si impegna ad attuare il presente Codice all'interno della propria giurisdizione, comprese le misure educative.
- 7.3 Il CONS e le FSN/DSA si impegnano ad attuare il Codice OM PMC all'interno della propria giurisdizione e competenza.
- 7.4 Il CONS e le FSN/DSA si impegnano a promuovere costantemente iniziative di sensibilizzazione, assicurando una corretta divulgazione e comprensione del Codice.

Articolo 8 – Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Entro trenta (30) giorni dall'approvazione del presente Codice, sarà reso operativo il servizio di segnalazione del CONS di cui all'art. 2.4.3
- 8.2 Le FSN/DSA hanno la facoltà di adottare il presente Codice integrandolo nei propri regolamenti federali, mediante la sua inclusione per riferimento entro sessanta (60) giorni dalla sua entrata in vigore.
- 8.3 Le FSN/DSA potranno comunque adottare in autonomia un Codice secondo le indicazioni della propria Federazione Internazionale di riferimento. In tal caso, il Codice federale dovrà essere inviato al CONS per la ratifica, ai sensi della Legge n. 149/2015.
- 8.4 Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 30 ottobre 2025/1725 d.F.R.

Documenti di riferimento:

Il Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni (Codice OM PMC) è consultabile sul sito internet dell'IOC:

<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Competition-manipulation/Code-Prevention-Manipulation-Competitions.pdf>

L'Unità del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni del Movimento Olimpico ha sviluppato le *"Linee guida per la gestione delle sanzioni relative alla manipolazione delle competizioni da parte delle organizzazioni sportive"*.

Queste sono ora consultabili al seguente link.

[Sanctioning-Guidelines-EN.pdf \(olympic.org\)](#)